

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo

**Regolamento
del servizio di
ristorazione scolastica**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 26/05/2006

Indice

Articolo	Oggetto
1	Natura e finalità del servizio
2	Modalità di gestione
3	Destinatari del servizio
4	Centri estivi
5	Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio
6	Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso
7	Commissione mensa
8	Collaborazioni esterne
9	Partecipazione al costo del servizio
10	Riduzione della quota di frequenza
11	Esenzione dal pagamento
12	Modalità di pagamento
13	Menu giornalieri
14	Diete speciali
15	Sospensione del servizio
16	Modalità di utilizzo del servizio
17	Locali mensa
18	Violazione degli obblighi contrattuali
19	Rinvio

Norme generali

Articolo 1 — Natura e finalità del servizio

1. Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio.
2. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano percorsi didattici con rientro pomeridiano, la ristorazione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola.
3. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Articolo 2 — Modalità di gestione

1. La ristorazione scolastica è assicurata dal Comune mediante gestione diretta, utilizzando centri di cottura di proprietà comunale, debitamente certificati e autorizzati.
2. L'organizzazione e il controllo del servizio sono di competenza del Comune di Caprino Bergamasco, cui sono demandati i seguenti compiti:
 - Predisposizione, sentita l'A.S.L. competente, dei menu, corredati dalle relative tabelle dietetiche, adeguate all'età, al gradimento e alle esigenze alimentari dei bambini;
 - verifica del rispetto della programmazione alimentare (menu) nella misura minima del 80%, considerando la variabilità della restante programmazione imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore;
 - verifica della quantità e qualità degli alimenti, con particolare attenzione all'introduzione di prodotti biologici, tipici e tradizionali e alle diete richieste per motivi religiosi e sanitari;
 - verifica degli ambienti e delle attrezzature rispetto alle norme igienico-sanitarie vigenti, nonché l'osservanza di queste da parte di tutti gli operatori addetti al servizio;
 - costante raccordo con i responsabili dell'A.S.L. territorialmente competente per tutti gli aspetti e le problematiche di loro pertinenza.

Utenza e ammissioni

Articolo 3 — Destinatari del servizio

1. Il servizio è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado del Comune, per le quali è prevista la continuazione dell'attività scolastica nel pomeriggio.
2. Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e la disponibilità logistica, usufruiscono inoltre del servizio di ristorazione scolastica:
 - il personale docente delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, purché in servizio al momento della somministrazione del pasto con funzioni di vigilanza educativa, previo rimborso del costo dei pasti da parte del Ministero della Pubblica Istruzione tramite gli organi competenti. Allo scopo i capi di istituto devono fornire al Comune l'elenco nominativo degli aventi diritto;

- il personale docente delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado sebbene non impegnati né in attività di vigilanza educativa, né in attività di rilevazione pasti, che per esigenze personali decidano di usufruire del pasto, previo pagamento della quota di contribuzione, così come individuata dall'amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale;
 - gli alunni delle scuole dell'obbligo che, pur non avendo rientri pomeridiani, facciano richiesta al Comune. La domanda può essere accolta qualora la situazione dei locali di refezione, l'organizzazione logistica del servizio e l'economicità dello stesso consentano l'erogazione di ulteriori pasti.
3. Il servizio di mensa può essere accordato — in via eccezionale — ad esterni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, in occasione di visite di scolaresche provenienti da fuori Comune o di particolari iniziative organizzate dalle autorità scolastiche.
 4. Per particolari iniziative, promosse o sostenute dalla amministrazione comunale, il servizio mensa può essere concesso gratuitamente.

Articolo 4 — Centri estivi

1. La ristorazione scolastica viene estesa per la durata dei centri estivi comunali destinati ai bambini compresi nelle fasce di età di cui al precedente articolo 3. Compatibilmente con la disponibilità economica e logistica, il servizio può essere assicurato anche in occasione di manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune a favore degli stessi bambini.

Articolo 5 — Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

1. L'iscrizione al servizio avviene a seguito di richiesta scritta sull'apposito modulo, siglata da un'esercente la potestà, o da chi ha il minore in affido familiare, presentata annualmente, anche da chi già usufruisce del servizio, entro il 30 del mese di aprile precedente l'anno scolastico di riferimento, al fine di consentirne una razionale organizzazione. Tale termine può essere variato dal Comune al fine di armonizzare le richieste di fruizione di più servizi comunali relativi al percorso scolastico. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solo quelle che non comportino necessità di riorganizzazione del servizio. La mancata presentazione della domanda d'iscrizione entro il 30 aprile comporterà il pagamento di una quota d'iscrizione pari ad € 50,00.
2. La domanda di iscrizione al servizio, una volta presentata, si ritiene valida solamente per l'anno scolastico di riferimento [scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado].
3. Di norma, entro il 31 del mese di agosto deve anche essere presentata la documentazione necessaria per la definizione della dell'eventuale riduzione (ISEE).
4. E' obbligatoria la comunicazione scritta in caso di sospensione o rinuncia del servizio entro la fine del mese in cui avviene la variazione: la mancata comunicazione scritta comporta il pagamento delle rette fino alla data della comunicazione, salvo che l'utente non dimostri effettivo mancato utilizzo del servizio.

Vigilanza e partecipazione

Articolo 6 — Controllo della qualità dei pasti e del servizio nel suo complesso

1. La vigilanza, i controlli e le verifiche sulla qualità del servizio sono eseguiti dal Comune sia mediante personale comunale o soggetti incaricati, sia mediante gli organi degli enti preposti ai servizi sanitari competenti per territorio, congiuntamente e disgiuntamente.
2. Sono previsti tre tipi di controllo:
 - a) **controllo tecnico-ispettivo**, svolto dai dipendenti comunali o dai soggetti a ciò incaricati e in rapporto di collaborazione con il Comune di Caprino Bergamasco e comprendente:
 - a) la corrispondenza qualitativa e quantitativa delle derrate e dei pasti consegnati rispetto a quanto previsto dall'eventuale capitolato;
 - b) il rispetto delle norme igieniche in tutte le fasi del servizio;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite per la preparazione, il confezionamento, la veicolazione, la porzionatura e la distribuzione dei pasti. In questa tipologia di controllo rientra anche l'eventuale centro di cottura della ditta appaltatrice;
 - b) **controllo igienico-sanitario**, svolto dalla competente autorità sanitaria relativamente al rispetto della normativa igienico—sanitaria, al controllo dei pasti e delle derrate fornite e all'idoneità delle strutture e dei mezzi utilizzati;
 - c) **controllo sull'andamento complessivo del servizio**, assicurato — oltreché dai soggetti di cui alla lettera a) — anche dai componenti della «Commissione mensa» di cui agli articoli seguenti.

Articolo 7 — Commissione mensa

1. Si rinvia al Regolamento sul Funzionamento della Commissione Mensa, e successive modificazioni, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2006.

Articolo 8 — Collaborazioni esterne

1. Il Comune può attivare forme di collaborazione con istituti, associazioni o enti per la realizzazione di analisi e controlli sulla qualità delle derrate alimentari acquistate e dei pasti somministrati.
2. Le prestazioni di cui al comma precedente saranno regolate da apposita convenzione.

Disciplina generale delle tariffe

Articolo 9 — Partecipazione al costo del servizio

1. Annualmente la Giunta comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale, ovvero il Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del piano diritto allo studio, prima dell'inizio dell'anno scolastico, determina quote differenziate di contribuzione per il servizio di ristorazione scolastica nonché i parametri per la riduzione o l'esenzione totale.

Articolo 10 — Riduzione della quota di frequenza

1. A fini perequativi, annualmente la Giunta comunale può deliberare riduzioni della quota giornaliera di frequenza.
2. Per poter accedere alle agevolazioni tariffarie con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico, il richiedente dovrà, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico e comunque entro il 31 agosto, presentare la dichiarazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare.
3. In caso di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico, la presentazione della richiesta di riduzione o esenzione deve essere contestuale alla domanda di iscrizione.
4. Alla richiesta deve essere allegata l'auto-dichiarazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE o la certificazione ISEE, secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in merito; Le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitata a ciascun anno scolastico.
5. Le riduzioni decorrono dalla data di presentazione dell'Attestazione Isee, debitamente timbrata e firmata qualora non venga elaborata dal Comune, ovvero dalla data di sottoscrizione dell'Attestazione rilasciata dall'Inps qualora sia stata elaborata dal Comune attraverso la compilazione dei moduli rilasciati dallo stesso.

Articolo 11 — Esenzione dal pagamento

1. La Giunta comunale determina, con le modalità e i tempi indicati al precedente articoli, gli iscritti che hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento della quota giornaliera di frequenza al servizio di ristorazione scolastica.
2. I benefici di cui al comma 1 devono essere richiesti dai genitori del minore entro il 31 agosto e hanno validità temporale non superiore all'anno educativo.

Articolo 12 — Modalità di pagamento

3. La fruizione del pasto è subordinata al regolare pagamento dei pasti dei mesi precedenti anche se regolarmente iscritto. Il corrispettivo mensile corrisponderà al numero di pasti consumati. I versamenti dovranno pervenire allo sportello della Tesoreria del Comune di Caprino Bergamasco entro la fine del mese successivo a quello di fruizione del servizio stesso. La banca provvederà ad emettere la relativa ricevuta.
4. Agli utenti che non regolarizzano la retta nei termini previsti, verrà inviato un sollecito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta; l'emissione di tale sollecito comporterà un'addebito a titolo di rimborso delle spese di notifica. L'importo da addebitare sarà stabilito annualmente con Delibera di Giunta Comunale.
5. Altre modalità di pagamento saranno stabilite annualmente con Delibera di Giunta Comunale.

Menu, diete speciali e fruizione pasti

Articolo 13 — Menu giornalieri

1. I menu quotidiani e le loro eventuali variazioni sono definiti dal Comune, anche su proposta dell'utenza, acquisito il parere vincolante del competente Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione [SIAN].
2. Le tabelle dietetiche sulla base delle quali vengono preparati i pasti prevedono menu differenziati stagionali — uno invernale ed uno estivo — con articolazioni su 4 settimane per le diverse fasce di utenza — scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado.
3. I menu e le tabelle dietetiche saranno affissi nelle sale mensa dei singoli plessi scolastici.
4. Per far fronte a situazioni di particolare gravità può essere erogato un pasto *di emergenza* il cui menu viene prestabilito in accordo con il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione [SIAN].

Articolo 14 — Diete speciali

1. Possono essere formulate dalle famiglie richieste di menu personalizzati secondo i seguenti criteri:
 - *diete leggere*, a semplice richiesta dei genitori e per non più di tre giorni consecutivi;
 - *diete speciali*, a seguito di richieste documentate da certificazione sanitaria di data non anteriore a 30 giorni;
 - *richieste personalizzate*, formulate dai genitori con un anticipo di almeno tre giorni, per particolari esigenze soggettive e oggettive;
 - *diete legate a particolari convinzioni religiose o culturali*: i genitori potranno richiedere per i propri figli diete particolari che rispettino le convinzioni religiose o culturali del nucleo familiare.
2. Non verranno prese in considerazione certificazioni mediche che non indichino in modo dettagliato la dieta prescritta, nonché gli ingredienti da utilizzare o da evitare nella preparazione della stessa.

Articolo 15 — Sospensione del servizio

1. In caso di visite didattiche o gite istruzione programmate per tempo, i docenti responsabili di plesso e/o quelli di classe comunicheranno direttamente al personale in servizio in cucina (cuoca ed aiuto-cuoca) le assenze delle scolaresche. La Segreteria dell'Istituto provvederà invece ad avvisare per iscritto l'Amministrazione Comunale delle variazioni di orario, in entrata o in uscita, in occasione di sciopero dei docenti.

Articolo 16 — Modalità di utilizzo del servizio

1. La porzionatura e la distribuzione dei pasti all'interno di ogni singolo locale mensa viene effettuata dal personale comunale o a tal fine incaricato.
2. Nei locali mensa non è ammesso consumare cibi diversi da quelli previsti nella tabella dietetica, salvo diete differenziate previste al precedente articolo 16.

3. Per motivi igienico—sanitari nonché per una corretta educazione alimentare, nei locali mensa è vietato consumare pasti non forniti dall'amministrazione comunale.

Articolo 17 — Locali mensa

1. Per ragioni igienico—sanitarie i locali adibiti a mensa non possono di norma essere utilizzati per altro scopo, seppure nell'ambito delle attività dell'istituto. Qualora se ne presenti la necessità, viene adottato ogni accorgimento utile a salvaguardare la destinazione d'uso degli stessi.

Disposizioni finali

Articolo 18 — Violazione degli obblighi contrattuali

1. In caso di violazione delle norme del presente regolamento o di compimento di azioni comportanti pericolo, danni e/o disagi all'operatività del servizio da parte dell'utenza, su segnalazione dei competenti organi scolastici, il comune, in accordo con questi ultimi e previa informazione agli esercenti la potestà o ai genitori affidatari, assume gli opportuni provvedimenti di tutela e di risarcimento.

Articolo 19 — Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa in materia di ordinamento sulle autonomie locali, sulla organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla ristorazione scolastica, alle leggi sanitarie, allo statuto comunale e al regolamento comunale degli uffici e servizi.